



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 20 dicembre 2021, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Alessandro Avagliano	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo del 10/12/2021, prot. n.436, del Rugby Pieve 1971 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Adriano Balsemin, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia Romagna, Comunicato GSR/UNDER 17/08 del 7/12/2021, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 17 disputata in data 5.12.2021, Valorugby Emilia v Rugby Pieve 1971 ASD, ha sanzionato il tesserato e giocatore della stessa reclamante Sig. F. B. con la squalifica di due mesi (dal 6/12/2021 al 5/2/2022 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. n), (scalciata), del Regolamento di Giustizia.

F A T T O

La sanzione del Giudice Sportivo, di cui in epigrafe, è stata comminata a seguito di un'azione compiuta in una ruck da F. B., tesserato con l'associazione reclamante, che ne ha determinato l'espulsione durante lo svolgimento della gara disputata il 5.12.2021 tra la sua squadra e la Valorugby Emilia.

Nel reclamo proposto, la Rugby Pieve 1971 ASD esponeva che: l'azione della scalciata era avvenuta in modo assolutamente involontario, dovuto ad un movimento scomposto e facilitato dal terreno di gioco fangoso e scivoloso; la stessa azione non era stata recepita da nessuno, in campo o fuori, come violenta o volontaria, tanto da non esserci stata alcuna reazione da parte di nessun giocatore; nessuno, in campo o fuori, aveva capito la natura del cartellino rosso, il quale è stato spiegato dall'arbitro soltanto al termine della partita; il giocatore B. non ha mai ricevuto in passato altre sanzioni di tale natura.

Per questi motivi l'associazione reclamante chiedeva la riduzione della durata della squalifica comunicata in data 8.12.2021 dal Giudice Sportivo Territoriale.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza del 10.12.2021 fissava la Camera di Consiglio per il giorno 20.12.2021.

Alla suddetta Camera di Consiglio, compariva il Sig. Andrea Mandrioli, il quale, dopo aver illustrato i motivi del proprio reclamo al quale integralmente di riportava, chiedeva a questa Corte l'accoglimento dello stesso.

La Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire ad integrazione del referto il Sig. Roberto Botti, arbitro della gara oggetto del reclamo, il quale forniva dettagliate delucidazioni e chiarimenti in ordine alle dinamiche che effettivamente avevano portato all'espulsione nel corso della partita.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Dall'esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate anche dallo stesso reclamante, è pacifico ed incontestato che il giocatore Sig. F. B. abbia colpito un avversario in occasione della gara di Campionato Under 17 del 5.12.2021, tra Valorugby Emilia e Rugby Pieve 1971 ASD.

A seguito della proposizione del reclamo è stato, però, compito di questa Corte accertare se la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale sia stata congrua in relazione alla dinamica ed alla gravità della condotta contestata.

La Corte, quindi, in via preliminare, ha esaminato il referto arbitrale che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Al riguardo, sul fatto oggetto di reclamo, si rileva che l'arbitro Sig. Roberto Botti nel proprio referto ha scritto: *“Durante una ruck colpiva con il piede la nuca del giocatore avversario che si trovava a terra. Il giocatore colpito non riportava nessuna conseguenza e proseguiva la partita normalmente”*.

La Corte, quindi, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire l'arbitro Sig. Roberto Botti, il quale ha spiegato che *“l'episodio si è verificato durante una ruck. Il giocatore del Pieve non ha dato un calcio, né uno stamping; il suo piede si trovava vicino la testa del giocatore avversario a terra e a un certo punto l'ha mosso pericolosamente colpendo con il*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

collo del piede la nuca del giocatore in modo lieve. L'avversario infatti non ha avuto conseguenze e ha potuto proseguire la gara”.

Appurato, pertanto, che la condotta fallosa del Sig. F. B. sia stata priva di volontà lesiva nei confronti dell'avversario e che la stessa sia stata effettuata in modo oltremodo lieve, il Collegio osserva che essa, pur non concretizzandosi né in un calcio, né in uno stamping, costituisce, comunque, un “gioco pericoloso” avvenuto nel corso di una ruck, azione che ritiene che possa essere riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 27/1, lett. v), del Regolamento di Giustizia, che prevede la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da una a sei settimane.

Ciò posto, questa Corte, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene che, valutati le modalità e l'oggetto della condotta posta in essere dal Sig. F. B., nel caso di specie sia congrua una sanzione determinata nella misura di cinque settimane di squalifica.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 14, 27/1, lett. n), (scalciata), e lett. v), (gioco pericoloso in ruck), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia Romagna impugnato, sanziona il tesserato Sig. F. B. con la squalifica di cinque settimane (dal 6/12/2021 al 9/1/2022 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 20-28 dicembre 2021

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali